



# **CITTÀ DI SETTIMO TORINESE**

**CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

**- COMANDO -**

**Via Ariosto 36 bis – 10036 Settimo Torinese TO - Tel. 011 8028.511 Fax 011 8028.550  
e-mail [polizia.municipale@comune.settimo-torinese.to.it](mailto:polizia.municipale@comune.settimo-torinese.to.it)**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione consiliare del 06/10/2005 n. 91

Modificato con deliberazione consiliare n°77 del 23 /7/2010

Modificato con deliberazione consiliare n.51 del 26.05.2022

Modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 25.07.2024

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e applicazione
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 - Vigilanza
- Articolo 6 - Sanzioni

### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Articolo 7 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 8 - Comportamenti vietati
- Articolo 9 - Altre attività vietate
- **Articolo 9 bis – Individuazione dei luoghi pubblici per l'applicazione del DASPO URBANO**
- Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 11 - Rifiuti
- Articolo 12 - Materiali di demolizione
- Articolo 13 - Sgombero neve

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Articolo 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 15 - Tende su facciate di edifici
- Articolo 16 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

## **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### **ABROGATI**

- Articolo 17 - Divieti
- Articolo 18 - Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Articolo 19 - Disposizioni sul verde privato

## **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Articolo 20 - Disposizioni generali

### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA'**

#### **VARIE**

- Articolo 21 - Occupazioni per manifestazioni superiori a 24 ore
- Articolo 22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti coordinato con Regolamento specifico
- Articolo 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 24 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Articolo 25 - Occupazioni di altra natura

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

- Articolo 26 - Occupazioni con dehors
- Articolo 27 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Articolo 28 - Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 29 - Commercio in forma itinerante
- Articolo 30 - Attività consentite in zone di particolare interesse ambientale
- Articolo 31 - Mestieri girovaghi

## **TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE**

- Articolo 32 - Balneazione
- Articolo 33 - Modelli navali

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO IMBARCAZIONI

- Articolo 34 - Noleggio d'imbarcazioni a remi
- Articolo 35 - Licenza comunale per l'esercizio del noleggio
- Articolo 36 - Prescrizioni d'esercizio

## TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 37 - Disposizioni generali
- Articolo 38 - Lavoro notturno
- Articolo 39 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblici esercizi
- Articolo 39 bis - Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone
- Articolo 40 - Spettacoli
- Articolo 40 - Spettacoli e Trattenimenti
- Articolo 41 - Circoli privati
- Articolo 42 - Modelli aerei e terrestri
- Articolo 43 - Abitazioni private
- Articolo 44 - Strumenti musicali
- Articolo 45 - Dispositivi acustici antifurto

## TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 46 - Tutela degli animali domestici
- 
- Articolo 47 - Protezione della fauna selvatica
- 
- Articolo 48 - Divieti specifici
- 
- Articolo 49 - Animali molesti
- 
- Articolo 50 - Mantenimento dei cani ed altri animali
- 

## TITOLO VII – TRASPORTI URBANI

- Articolo 51 - Documenti di viaggio
- Articolo 52 - Uso dei veicoli
- Articolo 53 - Trasporto di animali
- Articolo 54 - Trasporto bagagli

- Articolo 55 -Infrazioni e sanzioni

## TITOLO VIII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Articolo 56 - Esposizione dei prezzi
- Articolo 57 - Servizi igienici
- Articolo 58 - Amministrazione degli stabili
- Articolo 59 -Distributori di carburante

## TITOLO IX – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- ☒ Articolo 60 - Ambito di applicazione
- ☒ Articolo 61 - Disposizioni generali
- ☒ Articolo 62 Gestione delle aree verdi
- ☒ Articolo 63 Orari
- ☒ Articolo 64 Circolazione con veicoli a motore e altri mezzi
- ☒ Articolo 65 Attività particolari consentite in parchi pubblici
- ☒ Articolo 66 Manifestazioni sportive e spettacoli
- ☒ Articolo 67 Divieti
- ☒ Articolo 68 Acque
- ☒ Articolo 69 Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde
- ☒ Articolo 70 Colture
- ☒ Articolo 71 Gioco
- ☒ Articolo 72 Attività sportiva
- ☒ Articolo 73 Spazi per cani
- ☒ Articolo 74 Attività ambulanti e di animazione
- ☒ Articolo 75 Contributi del volontariato
- ☒ Articolo 76 Disposizioni sul verde privato
- ☒ Articolo 77 Tabella sanzioni

## TITOLO X-- NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 78 Disposizioni finali e transitorie
- Articolo 79 Abrogazioni

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1**

#### **Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - occupazione di aree e spazi pubblici; acque interne;
  - quiete pubblica e privata
  - protezione e tutela degli animali;
  - esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Articolo 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e le aree private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c. le acque interne;
  - d. i monumenti e le fontane monumentali;

- e. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
  3. Per utilizzo di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.  
L'utilizzo dei beni comuni è sempre subordinato a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 4**

#### **Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzo, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza debba essere presentata e quale documentazione debba correderla. Nel caso in cui non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, di norma cinque giorni prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. Chiunque sia titolare di qualsivoglia autorizzazione e/o concessione, rilasciata anche ai sensi di altri regolamenti, ha l'obbligo di conservarne l'originale sul posto cui fa riferimento ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza; qualora, per inequivocabili ragioni tecniche, l'atto non possa essere tenuto sul posto, dovrà in ogni caso essere esibito a richiesta; qualsiasi autorizzazione e/o concessione acquista validità solamente dopo l'effettivo ritiro da parte del titolare.

## **Articolo 5**

### **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine di accertare la violazione delle disposizioni del Regolamento e l'individuazione dei trasgressori.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle altre forze di polizia.

## **Articolo 6**

### **Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, od eventualmente con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e di ripristinare le cose e i luoghi manomessi e danneggiati. Tale obbligo sarà prescritto con contestuale intimazione a verbale da parte degli agenti operanti. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini previsti dal verbale di contestazione, si provvederà d'ufficio e le relative spese saranno poste coattivamente a carico dello stesso.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese necessarie per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

## TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

#### Articolo 7

##### Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici, o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto, di altezza non inferiore a m 1.50, con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

#### Articolo 8

##### Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
  - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati e utilizzare bombolette spray imbrattanti, a meno che il loro uso sia autorizzato;
  - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d. adottare modi e comportamenti non corretti sulle panchine, quali coricarvisi e/o sedersi sullo schienale;
  - e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, ove non si sia autorizzati;
  - g. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
  - h. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età dei dodici anni;
  - i. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
  - j. compiere in vicinanza delle fontane pubbliche, dei canali, delle bealere e dei fossi o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di veicoli o qualsiasi altro oggetto;
  - k. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
  - l. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle soglie delle abitazioni, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, solo se si reca intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
  - m. spostare dagli appositi stalli, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

- n. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
  - o. ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - p. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - q. usare su tutto il territorio comunale schiumogeni, fiale puzzolenti, polveri irritanti, manganelli, ancorché in plastica leggera ed ogni altro genere di scherzo solo qualora il loro utilizzo possa provocare grave incomodo alle persone;
  - r. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nei luoghi pubblici e di passaggio pubblico;
  - s. sparare mortaretti, accendere giochi pirici o altri simili apparecchi;
  - t. abbandonare in qualsiasi modo siringhe in luogo pubblico e di pubblico passaggio.
2. A tutti i conducenti di veicoli a combustione interna che si trovino temporaneamente a dover sostare su strade, piazze ed aree pubbliche in genere, mantenere accesi i motori dall'istante in cui fermano il mezzo sino alla ripresa della circolazione, fatta eccezione per i veicoli atti ad espletare determinate funzioni, in circolazione statica, mediante l'utilizzo dell'energia liberata dal motore.
3. Sostare alle autocaravan, caravan, case mobili, veicoli di qualsiasi genere o tende, se utilizzate per campeggio, attendamento ed uso abitativo in genere, sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico; ai trasgressori si applica la sanzione accessoria prevista dall'art. 6 c. 3° del presente regolamento.
4. è vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e nere, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

## **Articolo 9**

### **Altre attività vietate**

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla concessione;
  - b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d. tenere qualsiasi cosa fissa al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili;
  - e. procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - f. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili all'esterno del proprio balcone o finestra, fatte salve le deroghe previste dai singoli regolamenti di condominio. In ogni caso la pulizia dovrà farsi senza arrecare disturbo al vicinato;

- g. l'uso di bracieri, griglie e barbecue, in aree private, che possano arrecare disturbo al vicinato;
  - h. collocare vetrine, banchi, panche, cassette, ceste, oggetti e merci di qualunque dimensione, mobili e paraventi sui marciapiedi, nei vani dei portici, negli interpilastri ed in qualunque altro luogo di uso pubblico, salvo ove consentito dal presente Regolamento e dal Regolamento Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Nei lati delle case prospicienti luoghi pubblici è vietato:
- a. stendere panni, tappeti o esporre qualunque oggetto per cui possano derivare inconvenienti o pericolo; ove è consentito stendere panni, tappeti o qualunque altro oggetto, gli stessi non devono sporgere oltre 30 centimetri al di sotto del proprio piano di calpestio e non devono provocare stillicidio; è tuttavia consentita, quando non esiste soluzione alternativa, l'apposizione di stendibiancheria ai balconi delle abitazioni in cui entrambi i lati sono prospicienti la via pubblica e non è possibile definire quale sia il retro, sempre che la proiezione degli stenditoi stessi non ricada sul suolo destinato ad uso pubblico. Il comma in oggetto non è applicabile alle abitazioni comprese all'interno del perimetro congetturale del nucleo centrale così come delimitato dalla planimetria indicante la suddivisione degli ambiti territoriali omogenei (Ambito A e Centro Storico) allegata al Regolamento comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
  - b. tenere nelle case, sulle finestre, sui balconi ed in luogo di passaggio comune, animali che rechino comunque incomodo o molestia;
  - c. detenere nelle abitazioni, box auto, autorimesse, cantine, seminterrati o altre pertinenze, sostanze infiammabili e bombole di gas, esclusa la detenzione massima di due bombole di gas come scorta per uso domestico e/o campeggio.
  - d. adibire box auto, autorimesse, cantine, seminterrati ad officine o piccoli laboratori, se non per uso hobbistico.

### **Articolo 9 bis**

#### **Individuazione di aree e luoghi pubblici per l'applicazione dei provvedimenti di polizia assunti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 17 (convertito in legge 18.04.2017 n. 48) e successive modifiche e integrazioni, il provvedimento di polizia inerente il divieto di accedere rivolto ai soggetti già formalmente allontanati previsto all'art. 9 comma 3 della citata norma può essere disposto da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per condotte reiterate di particolare gravità (che possono essere anche lesivi dell'incolumità delle persone) sui luoghi ed edifici pubblici indicati nel presente regolamento
2. Vengono a tal fine a norma dell'art. 9 comma 3 della citata legge individuati i luoghi e gli edifici pubblici che possono costituire oggetto del provvedimento di polizia da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Potranno essere oggetto del provvedimento:
  - a) Gli edifici pubblici;
  - b) I parchi e le aree verdi comprese le aree gioco destinate ai bambini;
  - c) I luoghi di aggregazione cittadini ed i centri commerciali naturali, le fiere ed i mercati;
  - d) I luoghi di cura ed assistenza sanitaria e sociale;
  - e) Le pertinenze pubbliche dei centri commerciali;

## **Articolo 10**

### **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o in ogni caso d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con riserva di azione di rivalsa da parte del Comune.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili curano il mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli, muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con riserva di azione di rivalsa da parte del Comune.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi e sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossati, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; è altresì vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue in aree pubbliche, se non appositamente attrezzate, individuate dal comune.
13. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
14. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;
15. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modi idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

## **Articolo 11**

### **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o da altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici, a meno di specifico intervento concordato con l'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, ad esclusione delle attività commerciali ed imprenditoriali. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani, nonché scarti urbani pericolosi o scorie tossico-nocive, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

## **Articolo 12**

### **Materiali di demolizione**

1. E' vietato il getto libero dai ponti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o di altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali appositi, o posti in panieri o altri recipienti e canalati con debite precauzioni; dovranno essere trasportati in modo che nessuna quantità di materia si sparga sul suolo pubblico. Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, evitando l'eccessivo sollevamento della polvere con sufficienti aspersioni di acqua.
2. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

## **Articolo 13**

### **Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose, con riserva di azione di rivalsa da parte del Comune in caso di intervento dello stesso.
3. Nel caso in cui sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di

persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili o fabbricati a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 10, comma 5. e 6., vale anche per la rimozione della neve.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

## **SEZIONE II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### **Articolo 14**

##### **Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o siano comunque visibili da un luogo pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. E' vietato mantenere od installare recinzioni munite di filo spinato e/o altri offendicula, ad altezza inferiore a metri due dal piano stradale, prospicienti strade ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.

#### **Articolo 15**

##### **Tende su facciate di edifici**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali o da qualsivoglia disposizione, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.  
E' comunque vietata l'installazione di frontalini rigidi sporgenti sotto le solette dei balconi.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia deve essere stabilita dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.

5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. Le tende parasole possono essere posizionate anche in corrispondenza degli accessi e delle vetrine degli esercizi commerciali nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

- a. la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina o dell'arco del portico con sporgenza superiore a m. 2,00 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza inferiore a m. 9,00;
- b. in ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all'interno della sporgenza del balcone
- c. l'altezza dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere di norma inferiore a m. 2,20
- d. i materiali possono essere tessuto o altri materiali tipo pvc, acetati, ecc.
- e. Le tende parasole di esercizi commerciali e affini non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari.

## **Articolo 16**

### **Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

1. Il presente articolo intende disciplinare, sull'intero territorio comunale, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
  - a. tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
  - b. la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
  - c. in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
  - d. particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche in presenza di una antenna collettiva condominiale;
  - e. le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;

- f. i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
  - g. in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
  - h. qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
  - i. nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
  - j. le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto d'appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
  - k. le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
  - l. per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
  - m. per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
  - n. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
  - o. è vietata - a meno di fondati motivi d'interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
  - p. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a. le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici, in caso di difformità, dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo o adeguate alle norme previste al punto 5;
  - b. i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
  - c. ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
  - d. la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARTI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

**vedi Titolo IX**

Articolo 17

(abrogato)

Articolo 18

(abrogato)

Articolo 19

(abrogato)

## TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

##### Articolo 20

##### Disposizioni generali

1. Per quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico si rimanda a quanto stabilito dal vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, salvo quanto di seguito dettagliato.

### SEZIONE II

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

##### Articolo 21

##### Occupazioni per manifestazioni superiori a 24 ore

1. Salvo quanto già previsto dal Regolamento canone ed occupazione spazi ed aree pubbliche, chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, superiore a 24 ore, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al settore di competenza od al concessionario del servizio richiesta di concessione, con allegata la documentazione relativa a: modalità d'occupazione; strutture che si intendono utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di concessione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale o del concessionario.
3. Alla presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base alle disposizioni del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate entro i termini stabiliti da vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o in ogni caso facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici d'uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. La concessione per l'occupazione è comunque subordinata al deposito cauzionale di garanzia, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo d'occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata, secondo le modalità previste dal Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche,. Il deposito cauzionale presentato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, al termine dell'occupazione, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali può essere inoltre disciplinata da specifico regolamento.
9. In caso di manifestazione non autorizzata, a seguito di invito formulato agli organizzatori, si ordinerà la sospensione della manifestazione.

## **Articolo 22**

### **Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività dello spettacolo viaggiante è disciplinata dall'art. 5 del Regolamento Comunale sullo Spettacolo Viaggiante e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.
2. Quale norma di coordinamento con il suddetto Regolamento Comunale è previsto che ulteriori aree potranno essere individuate dalla Giunta Comunale in occasione delle feste di quartiere, dei festeggiamenti per il carnevale, del proseguimento della Festa Patronale al Borgo Nuovo, delle fiere e di ogni altra iniziativa che preveda il coinvolgimento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
3. Le aree destinate ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante possono essere reperite, dalla Giunta Comunale, anche all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee in relazione alla consistenza degli spazi ed ai fruitori potenziali.,

## **Articolo 23**

### **Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione e autorizzazione per la pubblicità.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata e concessa l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

## **Articolo 24**

### **Occupazioni per attività di riparazione di veicoli**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via e' subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa e con le modalità prevista dal Codice della Strada.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere e carburatorista e affini.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o

deteriorino il suolo medesimo e che possano provocare molestie o incomodo ai vicini, e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia

4. La concessione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

## **Articolo 25**

### **Occupazioni di altra natura**

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

## **SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

### **Articolo 26**

#### **Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su uno spazio pubblico, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dai competenti uffici comunali, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e di sorvegliabilità.
2. La disposizione di cui al comma 1. vale anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare anche il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
3. La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato.
4. I dehors posti su area privata sono soggetti a comunicazione da presentarsi agli uffici competenti 30 giorni prima della collocazione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 27**

#### **Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di concessione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

## Articolo 28

### Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. Tali concessioni verranno rilasciate previo parere favorevole della Commissione Arredo Urbano.
2. I prodotti alimentari deperibili non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. I prodotti ortofrutticoli ed i prodotti di genere alimentare non deperibili, confezionati e non, devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di cinquanta centimetri.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storicoambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

## Articolo 29

### Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
  - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 30, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
  - c. non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato e dai mercati rionali;
  - d. a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
  - e. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 20 dai cassonetti dei rifiuti;
  - f. l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19,30;
  - g. sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e

altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sanitari, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale.

- h.** E' comunque vietato l'uso di strumenti di amplificazione sonora durante l'esercizio dell'attività.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

### **Articolo 30**

#### **Attività consentite in zone di particolare interesse ambientale**

1. Nelle aree antistanti le chiese o luoghi di culto di qualsiasi confessione religiosa non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale ed abbia conseguito la concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

### **Articolo 31**

#### **Mestieri girovaghi**

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

## **TITOLO IV SULLE ACQUE INTERNE**

### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE**

### **Articolo 32**

#### **Balneazione**

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri.

### **Articolo 33**

#### **Modelli navali**

1. Quando i modelli navali in scala sono azionati da motore, comunque alimentato, le esibizioni e le prove non sono consentite qualora i modelli non siano dotati di idoneo silenziatore.
2. Le esibizioni e le prove sono consentite esclusivamente tra le ore 9 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 19.
3. Qualora le esibizioni di modelli navali in scala rientrino nell'ambito di mostre o gare od altre simili manifestazioni opportunamente organizzate, i promotori devono indirizzare al Sindaco formale istanza con la indicazione dei giorni e degli orari, nonché di tutte le modalità della manifestazione. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga agli orari di cui al comma 2.
4. I proprietari dei modelli ovvero i promotori delle manifestazioni sono responsabili dei danni eventualmente cagionati sia al bacino lacustre sia alle zone circostanti. A tal fine l'autorizzazione per le manifestazioni è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa.

## **SEZIONE II DISPOSIZIONI SULLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO IMBARCAZIONI**

### **Articolo 34**

#### **Noleggio imbarcazioni a remi**

1. Chi intende esercitare l'attività di noleggio di imbarcazioni a remi deve preventivamente conseguire specifica licenza comunale. L'attività non è soggetta ad alcuna delle licenze previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. L'attività di noleggio di imbarcazioni a remi, quando sia stata ottenuta la prescritta licenza comunale, si configura come esercizio pubblico ed è pertanto obbligatoria.

### **Articolo 35**

#### **Licenza comunale per l'esercizio del noleggio**

1. Chi intende esercitare l'attività di noleggio di imbarcazioni a remi deve indirizzare formale istanza, in regola con la legge sul bollo, al Comune, corredata di:
  - a. documentazione comprovante la titolarità di idoneo imbarcadero, autorizzato dal competente ufficio;
  - b. documentazione comprovante la disponibilità delle imbarcazioni, preliminarmente approvate dal competente servizio comunale e recanti sullo scafo la sigla di identificazione ed il numero progressivo, nonché di idoneo locale per il loro ricovero.
3. Chi intende esercitare l'attività di noleggio di imbarcazioni a remi deve dimostrare, mediante idonea documentazione, di possedere le specifiche capacità professionali, nonché di aver conseguito il brevetto di salvamento. Gli stessi requisiti devono essere posseduti anche dal personale dipendente o collaboratore.
4. La licenza è negata a chi abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione, nonché a chi sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale.
5. La licenza può essere negata a chi abbia riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.
6. La licenza non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la sanità pubblica, o per giochi d'azzardo.
7. L'attività di cui al presente articolo deve essere esercitata direttamente dal titolare della licenza, senza possibilità di rappresentanza.

## **Articolo 36**

### **Prescrizioni di esercizio**

1. Chi abbia ottenuto l'autorizzazione comunale per l'esercizio del noleggio di imbarcazioni a remi è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. prima dell'inizio della attività tutte le imbarcazioni devono essere controllate dal competente ufficio, per accertare che le medesime rispondano ai requisiti di solidità e di sicurezza e siano dotate delle attrezzature prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di navigazione. Il controllo è ripetuto prima del rinnovo annuale della licenza, nonché ogni qualvolta il Corpo di Polizia Municipale lo ritenga necessario ai fini della salvaguardia della incolumità;
- b. salvo siano accompagnati da personale dipendente o collaborante in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo precedente, non è consentito il noleggio di imbarcazioni a minori di anni sedici che non possano validamente dimostrare di possedere esperienza e capacità remiere sufficienti;
- c. è fatto divieto di noleggiare imbarcazioni a chi palesemente risulti in stato di ebbrezza da alcool o da sostanze stupefacenti;
- d. è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di essere presente durante l'orario di esercizio o, quanto meno, di garantire la costante presenza di personale dipendente o collaborante in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- e. è fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, la tabella degli orari di servizio e le tariffe praticate vistate dal competente ufficio comunale, nonché dell'autorizzazione di esercizio e del testo del presente articolo;
- f. l'attività non può avere inizio prima delle ore 9 e terminare dopo le ore 23 nel periodo da aprile a ottobre, e prima delle ore 10 e dopo le ore 17 nel periodo da novembre a marzo.

## **TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Articolo 37**

#### **Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, una industria o un'attività deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali, le Aziende Sanitarie Locali e le Agenzie Regionali per l'Ambiente, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri, industrie o attività commerciali proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per l'Ambiente, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'industria o delle attività responsabili delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

### **Articolo 38**

#### **Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, all'interno dei

fabbricati di civile abitazione, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative domestiche che siano fonte, anche potenziale, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali e le Agenzie Regionali per l'Ambiente, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

## **Articolo 39**

### **Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblici esercizi**

1. Sono vietate la vendita e la somministrazione diretta al pubblico di bevande in bottiglia di vetro tramite consegna della stessa al cliente tra le ore 20.00 e le ore 7.00; tali bevande potranno essere somministrate utilizzando recipienti a perdere.
2. Chiunque detenga all'esterno dei pubblici esercizi, nei cortili interni dei locali e nei dehors giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi, o similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.30.

## **Articolo 39 bis**

### **Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone**

1. A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute (ivi incluso il diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti), la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché al fine di contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare ed in conformità ai principi ed ai criteri direttivi eventualmente da essa indicati, può, anche a seguito di una pluralità di segnalazioni, o su indicazione formale degli organi di Polizia, individuare aree del territorio cittadino, coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,30 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge 17/2007 convertito nella Legge 160/2007;
- b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21.30 alle ore 6,00;
- c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21.30 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 17/2007 convertito nella Legge 160/2007;
- d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,30 alle ore 06,00;
- e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.30 alle ore 24.00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 06,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 17/2007 convertito nella Legge 160/2007.

2. Agli esercizi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche a condizione che la bevanda sia venduta esclusivamente in abbinamento con alimenti preparati in loco da asporto, in quantità non eccedente il rapporto di uno a uno (un alimento/una bevanda alcolica) e sia racchiusa in contenitori opportunamente confezionati.

3. Agli esercizi di cui alla lettera a) è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche, racchiuse in contenitori opportunamente confezionati, agli avventori che abbiano fruito del servizio di ristorazione. In tali casi, il corrispettivo per la vendita di dette bevande deve essere chiaramente indicato nella documentazione fiscale rilasciata in occasione dell'effettuazione del servizio di ristorazione.
4. Il servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche abbinato ad alimenti preparati per il consumo diretto con le modalità indicate nel comma precedente, effettuato in proprio o con l'ausilio di personale con rapporto di lavoro subordinato o, attraverso i "food delivery", da terzi, può essere effettuato entro le ore 23,00.
5. Tutte le attività di somministrazione, commerciali ed artigianali devono rendere noto al pubblico il contenuto delle predette prescrizioni mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno sia all'esterno del locale.

## **Articolo 40**

### **Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono attenersi alle seguenti prescrizioni: tutte le attività culturali, musicali, teatrali, sportive, i pubblici spettacoli, trattenimenti e audizioni che si effettuano con l' utilizzazione di strumenti di amplificazione sonora devono terminare, salvo deroghe espressamente concesse con ordinanza del Sindaco:
  - A. nei luoghi pubblici (vie, piazze) alle ore 23.30;
  - B. nei luoghi aperti al pubblico, interni a Pubblici Esercizi, alle ore 24.00;
  - C. nelle zone esclusivamente industriali o nelle zone adiacenti prive di abitazioni alle ore 02.00.
2. Le prove sono consentite nelle due ore antecedenti l' inizio dello spettacolo per una durata non superiore a 60 minuti;
3. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata
4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

## **Articolo 41**

### **Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 40.

## **Articolo 42**

### **Modelli aerei e terrestri**

1. Quando i modelli in scala sono azionati da motore, comunque alimentato, le esibizioni e le prove non sono consentite qualora i modelli non siano dotati di idoneo silenziatore.
2. Le esibizioni e le prove sono consentite esclusivamente tra le ore 9 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 19
3. Qualora le esibizioni di modelli in scala rientrino nell'ambito di mostre o gare od altre simili manifestazioni opportunamente organizzate, i promotori devono indirizzare al Sindaco formale istanza con la indicazione dei giorni e degli orari, nonché di tutte le modalità della manifestazione. Se i competenti uffici comunali esprimono

parere favorevole, può autorizzarsi la manifestazione. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga agli orari di cui al comma 2.

4. I proprietari dei modelli ovvero i promotori delle manifestazioni sono responsabili dei danni eventualmente cagionati. A tal fine l'autorizzazione per le manifestazioni è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa.

### **Articolo 43**

#### **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22 dei giorni feriali e non prima delle 9.00 e dopo le 22.00 dei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8, fra le ore 13 e le ore 15 e dopo le ore 20. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

### **Articolo 44**

#### **Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

### **Articolo 45**

#### **Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

## TITOLO VI MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

### **Articolo 46**

#### **Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici e randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici e ometterne la custodia. La presenza di animali vaganti o randagi dovrà essere segnalata agli organi di Polizia Municipale.
3. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati aperti, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. Inoltre all' animale deve essere assicurata la possibilità di movimento libero. Se tenuto in luogo aperto dovrà avere un riparo per proteggersi dalle condizioni climatiche sfavorevoli.
4. Se gli animali sono detenuti in appartamenti od in luoghi chiusi debbono essere comunque osservate tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere animale.
5. E' consentito detenere sino a 5 cani e/o 10 gatti adulti senza autorizzazione.
6. Fatti salvi gli obblighi di igiene illuminazione e condizioni ambientali che non costituiscano elementi di sofferenza, ivi comprese le condizioni di detenzione in sovraffollamento, i detentori di animali diversi da cani e gatti, detenibili in appartamento o presso le residenze private, dovranno registrarne la presenza, la tipologia, la razza ed il numero presso il servizio veterinario dell'ASL di competenza.

### **Articolo 47**

#### **Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### **Articolo 48**

#### **Divieti specifici**

1. E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario, ad eccezione delle attività autorizzate svolte all'interno dei parchi degli spettacoli viaggianti.
2. E' vietato aizzare o spaventare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
3. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

## **Articolo 49**

### **Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata, informando di quanto sopra il servizio veterinario per i provvedimenti di competenza.

## **Articolo 50**

### **Mantenimento dei cani ed altri animali**

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
2. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, qualora presenti, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino ai beni comuni rispondono i proprietari.
4. Tutti i proprietari di animali da compagnia, ove non sia espressamente vietato, possono con essi circolare, badando scrupolosamente che non giochino nei giardini e nelle piscine di sabbia destinate ai bambini.
5. All'interno del Parco Pubblico di via R. Sanzio angolo via San Mauro denominato S. Pertini è fatto divieto di introdurre i cani.
6. Il presente provvedimento, nella parte inerente i cani, non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
7. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
8. Chiunque detiene un animale deve attuare tutte le cautele affinché l'animale non possa recare pericolo alle persone, compresa l'installazione di reti metalliche a maglia fitta lungo la recinzione della proprietà privata ove lo stesso è detenuto.
9. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed altri animali ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
10. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
11. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi.
12. E' in ogni caso obbligatorio per i proprietari dei cani munirsi di apposita paletta e di contenitore per raccogliere gli escrementi eventualmente depositati sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

## TITOLO VII TRASPORTI URBANI

### **Articolo 51** **Documenti di viaggio**

1. Il passeggero deve salire in vettura munito di idoneo documento di viaggio, deve conservarlo per la durata dell'intero percorso ed esibirlo al personale ispettivo, di controllo e di verifica, munito di idoneo documento di riconoscimento. Il documento di viaggio deve essere integro ed esente da cancellature o correzioni. La convalida dei documenti di viaggio - ove richiesta - deve avvenire entro la prima fermata successiva a quella di salita.
3. Dopo la convalida, il passeggero è tenuto ad accertare l'esattezza della stampigliatura apposta dalla macchina oblitratrice sul documento di viaggio. In caso di errore di stampigliatura o di mancato funzionamento della macchina oblitratrice, deve essere avvertito il conducente del mezzo.
4. Ogni passeggero munito di documento di viaggio valido (biglietto, tessera , abbonamento) ha diritto a far viaggiare con sé, gratuitamente, un bambino di statura inferiore al metro.  
Pertanto dovrà essere in possesso di:
  - 1 biglietto il viaggiatore che accompagna un bambino di statura inferiore al metro
  - 2 biglietti il viaggiatore che accompagna due bambini di statura inferiore al metro
  - 2 biglietti il viaggiatore che accompagna tre bambini di statura inferiore al metro (in quanto il bambino per il quale è stato corrisposto l'importo del biglietto ha diritto di viaggiare con un altro bambino di statura inferiore al metro).
5. Il passeggero è in ogni caso tenuto ad osservare le condizioni di utilizzo dei documenti di viaggio riportate sugli stessi, nonché quelle stabilite da norme di legge o di regolamento.

### **Articolo 52** **Uso dei veicoli**

1. La salita e la discesa devono essere effettuate in corrispondenza delle fermate, devono avvenire dalle porte indicate e non possono essere effettuate quando la vettura è in movimento.
2. Il passeggero è tenuto a non ingombrare senza necessità le porte di salita o di discesa, i passaggi e gli spazi adiacenti, le macchine oblitratrici e deve comunque rispettare le prescrizioni riportate sui singoli mezzi.
3. E' consentito parlare al conducente per chiedere informazioni attinenti al servizio ed in caso di inconvenienti (es.: malore, borseggio, molestia, guasto).
4. Sui mezzi il passeggero non deve:
  - cantare, suonare, schiamazzare o disturbare in qualsiasi modo;
  - portare armi cariche, materie infiammabili o esplosive, oggetti che per natura, forma o volume possano essere molesti, pericolosi, ingombranti o maleodoranti;
  - insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature dei veicoli;
  - fare uso senza necessità del segnale per le fermate e dei dispositivi di sicurezza.
  - fumare
5. Senza apposita autorizzazione è vietato distribuire o affiggere oggetti o stampe a scopo pubblicitario, esercitare qualsiasi commercio e vendere oggetti anche a scopo reclamistico.

## **Articolo 53**

### **Trasporto di animali**

1. Il passeggero può portare con sé sui mezzi di trasporto pubblico - senza il pagamento del prezzo del biglietto - animali, alle seguenti condizioni:
  - a. devono essere di piccole dimensioni;
  - b. non devono arrecare disturbo;
  - c. non devono essere pericolosi;
  - d. devono essere tenuti in braccio e/o in appositi contenitori/gabbiette coperti per evitare reazioni di paura negli animali e nei passeggeri;
  - e. in ogni caso devono essere dotati di strumenti, quali museruola, guinzaglio, ecc., che impediscano loro di nuocere agli altri passeggeri.
2. Ove gli animali insudicino o deteriorino la vettura, il proprietario è tenuto a provvedere all'immediata e sommaria disinfezione: qualora ciò non avvenga verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 55 ed è tenuto al risarcimento dei danni.
3. I cani che accompagnano i passeggeri non vedenti hanno libero accesso ai mezzi di trasporto pubblico.
4. Il trasporto degli animali potrà essere rifiutato in caso di notevole affollamento dei mezzi pubblici.

## **Articolo 54**

### **Trasporto bagagli**

1. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto gratuito di bagagli alle seguenti condizioni:
  - non devono superare le dimensioni cm 80x50x50;
  - le aste, gli sci ed oggetti simili, non devono superare la lunghezza di cm. 220 e devono essere tenuti in posizione verticale;
  - ciascun passeggero non può portare con sé più di due bagagli; ☒ è consentito il trasporto di normali borse della spesa.
1. I bagagli trasportati non devono contenere materie od oggetti pericolosi, infiammabili, esplosivi, maleodoranti, che possano insudiciare o che comunque, per la loro natura o confezione possano dare fastidio ai passeggeri.
2. I bagagli trasportati devono essere depositati o tenuti in posizione tale da non ostacolare il passaggio dei viaggiatori.

## **Articolo 55**

### **Infrazioni e sanzioni**

1. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente dalle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato nonché dal risarcimento del danno subito dall' Azienda incaricata del servizio.
2. All'accertamento delle irregolarità di cui all' art. 51., provvede il personale ispettivo di controllo e di verifica dell' Azienda incaricata del servizio, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa.
3. Le altre irregolarità possono essere accertate oltre che dal suddetto personale, dagli agenti di Polizia Municipale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.

## TITOLO VIII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI

### STABILI

#### **Articolo 56**

##### **Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

#### **Articolo 57**

##### **Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione per l' utilizzo da parte di chiunque ne faccia richiesta, senza l' obbligo della consumazione.

#### **Articolo 58**

##### **Amministrazione degli stabili**

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore.

#### **Articolo 59**

##### **Distributori di carburante**

1. I titolari dei distributori di carburante per autotrazione sono tenuti al rispetto dei turni di apertura/chiusura previsti con apposita ordinanza comunale. 2.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL

### VERDE

#### **Articolo 60.**

##### **Ambito di applicazione.**

1. Il presente Titolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della Città di Settimo Torinese, di seguito elencati:
  - a) parchi e giardini comunali;
  - b) parchi e giardini storici;

- c) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
  - d) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
  - e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
  - f) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ci sia previsto dalla convenzione.
2. Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città.
  3. Nella tutela dei parchi e dei giardini storici pubblici e privati l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa per tutti i cittadini.

## **Articolo 61**

### **Disposizioni generali.**

1. La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 60 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberati di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del Responsabile di cui all'art. 62

## **Articolo 62**

### **Gestione delle aree verdi**

1. La gestione degli spazi di cui all'art. 60 ed il controllo dell'uso degli stessi è affidata al Dirigente competente.
2. Per gli spazi a corredo di strutture di servizi pubblici il Responsabile è la persona preposta alla struttura di servizio. Per gli spazi privati a verde, aperti per convenzione all'uso pubblico, le modalità di controllo e di sorveglianza dell'uso del verde sono regolate dalla convenzione stessa.
3. Il Comune di Settimo Torinese si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o con comitati di cittadini, al fine di garantire costante presidio nei parchi e nelle aree verdi.
4. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini e di parchi pubblici, può attivare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
5. Il Dirigente competente sorveglia sulla corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

## **Articolo 63**

### **Orari.**

1. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.
2. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi, orari stabiliti da Ordinanza sindacale.
3. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

4. L'Amministrazione comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione o per motivi di sicurezza.
5. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, indicate da appositi cartelli.

#### **Articolo 64**

##### **Circolazione con veicoli a motore e altri mezzi.**

1. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
  - a. motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
  - b. mezzi di soccorso;
  - c. mezzi di vigilanza in servizio;
  - d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
  - e. mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
  - f. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
  - g. mezzi diretti ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
  - h. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area;
  - i. mezzi per la raccolta rifiuti.
2. L'accesso ai veicoli nei parchi pubblici, di cui alle lettere e, g ed h dovrà avvenire utilizzando il percorso più breve possibile, transitando esclusivamente da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta.
3. Biciclette, monopattini, acceleratori di velocità, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta, interni agli spazi verdi, **a meno di specifico divieto previsto nei singoli parchi.**

#### **Articolo 65**

##### **Attività particolari consentite in parchi pubblici**

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
  - a. l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozze o altri simili veicoli a pedali;
  - b. l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;
  - c. l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco;
  - d. l'attività di spettacoli viaggianti.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata

l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

8. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22, salvo deroghe concesse con ordinanza sindacale.
9. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
10. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze d'interesse generale o a situazioni eccezionali.

## **Articolo 66**

### **Manifestazioni sportive e spettacoli**

1. Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente ufficio, su parere conforme del Settore Ambiente e Territorio e del Settore Polizia Municipale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
2. Per gli orari delle manifestazioni si farà riferimento a quelli contenuti nel presente Regolamento.
3. L'autorizzazione, inoltre, è subordinata a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'adeguata cauzione determinata dal Settore Ambiente e Territorio, in base a parametri approvati dalla Giunta Comunale. Chiunque si renda responsabile, nell'ambito di tali iniziative, di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio Comunale per almeno 12 mesi.
4. Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

## **Articolo 67**

### **Divieti**

1. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E' altresì vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.
2. Negli spazi a verde è vietato:
  - a. raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
  - b. asportare la terra;
  - c. rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
  - d. catturare e molestare gli animali selvatici;
  - e. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
  - f. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
  - g. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo e abbandonare rifiuti,
  - h. introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
  - i. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
  - j. sostare per picn-nic ove ciò sia espressamente vietato, nelle aree appositamente attrezzate, e a ciò destinate, è ammesso l'uso di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza; in tale caso è fatto obbligo ai fruitori dei barbecue di rimuovere i residui del materiale utilizzato per ardere;
  - k. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
  - l. sostare con veicoli a motore;

- m. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
  - n. posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.
3. E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.
  4. Qualora il divieto sia espressamente segnalato, è fatto divieto nelle aree verdi di calpestare i tappeti erbosi. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.
  5. All'interno delle aree verdi ove sono presenti aree gioco, al fine di tutelare la salute dei minori ed evitare l'esibizione di modelli comportamentali scorretti, è disposto il divieto di fumo.

## **Articolo 68**

### **Acque.**

1. Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide ricomprese negli spazi di cui all'art. 60 sono vietate:
  - a. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
  - b. la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica e il pattinaggio sul ghiaccio;
  - c. l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con l'esclusione dei mezzi di servizio;
  - d. l'ostruzione e la deviazione delle acque;
  - e. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;
  - f. l'introduzione di altre specie di animali acquatici.

## **Articolo 69**

### **Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde.**

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme degli articoli 70,71,72,73,74, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- gioco;
- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulanti e di animazione.

## **Articolo 70 Colture.**

1. Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

## **Articolo 71 Gioco.**

1. Il gioco dei bimbi fino a 12 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 12 anni, è vietato l'accesso ai cani.
2. Il gioco dei frequentatori che superano i 12 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

## **Articolo 72**

### **Attività sportiva.**

1. Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal Responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica. Sarà cura del Responsabile dello spazio verde reperire ove possibile in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo.
2. L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

## **Articolo 73**

### **Spazi per cani.**

1. All'interno delle aree di cui all'articolo 60, i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di media e grossa taglia devono altresì essere muniti di museruola. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi, nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso, individuate con apposita ordinanza sindacale. È vietato introdurre cani nei canali, nei corsi d'acqua e nelle zone umide. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. Gli Agenti di Vigilanza possono in ogni caso, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia, devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati e gettarli negli appositi contenitori. Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalla vigente normativa. È vietato abbandonare cani o altri animali nel parco.
2. In relazione alle modalità di tenuta dei cani ed alle relative sanzioni, nonché all'obbligo di asportazione delle deiezioni, si rimanda agli appositi articoli contenuti nel presente Regolamento ed alle relative sanzioni.

## **Articolo 74.**

### **Attività commerciali e di animazione.**

1. Nella aree dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o di animazione solo se preventivamente autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale, previo parere conforme del Settore Ambiente e Territorio e del Settore Polizia Municipale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analogha autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

## **Articolo 75**

### **Contributi del volontariato.**

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, per il presidio e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 60. La collaborazione dei cittadini si esprime mediante la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato e con comitati di cittadini, convenzioni che contengono obbligazioni reciproche per le parti.
2. L'attività di presidio all'interno dei parchi è altresì svolta dalle Associazioni di Protezione Civile e dai volontari del Servizio civico anziani, sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Municipale.

## **Articolo 76**

### **Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di

provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente o di incomodo per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza d'alberi e/o siepi su fondi o in ogni caso su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

ARTICOLO 77  
TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI AL TITOLO IX

<u>ARTICOLO VIOLATO</u>	<u>OGGETTO</u>	<u>Minimo e massimo edittale</u>	<u>IMPORTO SANZIONI E (ENTRO 60 GG.)</u>
Art. 63	ORARI	€ 25,00-150,00	€ 50,00
Art.64 c. 1	ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN AREA VERDE	€ 50,00-300,00	€ 100,00
Art.64 c.2	MODALITA' DI CIRCOLAZIONE IN AREA VERDE	€ 25,00.150,00	€ 50,00
Art. 64 c.3	CIRCOLAZIONE MEZZI NON MOTORIZZATI	€ 25,00-150,00	€ 50,00
Art. 65	ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SENZA AUTORIZZAZIONE	€ 75,00-450,00	€ 150,00
Art. 65	PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI PARCHI PUBBLICI	€ 50,00-300,00	€ 100,00
Art. 66	MANIFESTAZIONI SPORTIVA E SPETTACOLI SENZA AUTORIZZAZIONE	€ 75,00-450,00	€ 150,00
Art. 66	PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVA E SPETTACOLI AUTORIZZATI	€ 50,00-300,00	€ 100,00
Art. 67	USO NON CONFORME E IMBRATTAMENTO DELLE STRUTTURE, DEGLI ARREDI E DEL VERDE	€ 25,00-150,00	€ 50,00
Art. 67	DANNEGGIAMENTO	€ 50,00-300,00	€ 100,00
Art.67c. 2 (escluse lettere i,l,n );3;4	DIVIETI	€ 25,00-150,00	€ 50,00
Art. 67 c.2 lettere i,l,n	CAMPEGGIARE PERNOTTARE ACCENDERE FUOCHI SOSTARE CON VEICOLI A MOTORE SUGLI SPAZI VERDI POSIZIONARE STRUTTURE FISSE O MOBILI, SENZA AUTORIZZAZIONE	€ 50,00-300,00	€ 100,00
Art.74	ATTIVITA' COMMERCIALI E DI ANIMAZIONE	€ 75,00-450,00	€ 150,00
Art.76	DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	€ 50,00-300,00	€ 100,00

Per le violazioni al presente titolo, le cui sanzioni non sono indicate in tabella , si applica, in via generale ed astratta, la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo si applicano le disposizioni generali contenute nel Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative approvato con Delib. C.C. del 08/04/2005 n. 25.

## TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Articolo 78**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Chiunque danneggia o manomette beni comuni, come definiti all'art. 1, è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.
2. Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 21, comma 8., la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure previste dal Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche.

### **Articolo 79**

#### **Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 20 aprile 1989 e le sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.